



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

41ª EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022

IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI PRESSO UN'AUTOFFICINA MECCANICA

GAETANO ALBORINO

SESSIONE

AS2 - POLIZIA AMBIENTALE: COSA FARE, COME FARE

15/09/2022 – 9.30-13.00

IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI PRESSO UN'AUTOFFICINA MECCANICA

Quali reati si configurano in caso di inosservanza delle condizioni stabilite nella nuova disciplina?

Riferimenti normativi

L'articolo 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dall'articolo 1, comma 9, d.lgs. n. 116/2020, cd. "Economia circolare") definisce il deposito temporaneo prima della raccolta: *«il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis».*

La disciplina dettagliata del deposito temporaneo di rifiuti si ritrova, quindi, tutta contenuta nell'articolo di nuovo conio, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, costituito dall'articolo 185-bis, che stabilisce:

«1) Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;*
- b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;*
- c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.*

2) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
- b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
- c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*

3) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente».

La natura giuridica del deposito temporaneo

Il nuovo articolo 185-*bis* enuncia l'importante principio di diritto per cui, osservate tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, il deposito temporaneo non richiede alcuna autorizzazione, trattandosi di attività che, pur essendo soggetta al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva (con il conseguente divieto di miscelazione e l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico), esula da quella di gestione di rifiuti, costituenti un'operazione preliminare o preparatoria.

In altre parole, non trattandosi propriamente di un'attività di gestione di rifiuti, il deposito temporaneo è sottratto ad ogni disciplina autorizzatoria e sanzionatoria!

L'onere della prova, come recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 24 settembre 2021, n. 35410, in ordine alla rigorosa sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 185-*bis*, grava tutto sul produttore dei rifiuti, in considerazione della sua natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria. La norma in esame pone una serie di indefettibili condizioni, tutte concorrenti, per la configurabilità, in presenza di raggruppamenti di rifiuti, di un deposito temporaneo, con la conseguenza che in difetto anche di uno di esse il deposito non può più ritenersi temporaneo.

Il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini del deposito temporaneo

La condizione preliminare perché si possa parlare di deposito temporaneo (quindi, di un'attività che assolutamente non costituisce gestione di rifiuti), è che lo stesso si realizzi nel luogo di produzione del rifiuto. Quest'ultimo da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

La Corte di Cassazione ha precisato che per luogo di produzione, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Corte di Cassazione, Sez. III, 31 marzo 2017, nr. 16441).

Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, era stata ravvisata la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti in conseguenza del trasporto di materiale proveniente da lavori di ristrutturazione edilizia prelevati da un cantiere, della S.r.l. Iside, e del deposito di tale materiale in altro terreno, di proprietà della S.r.l. Mistral, distante alcune centinaia di metri dal luogo di produzione dei rifiuti.

Al riguardo il ricorrente, oltre a sottolineare che tali società erano controllate dalla stessa persona fisica, con la conseguente sussistenza di un collegamento tra il luogo di produzione dei rifiuti e quello nel quale era stato realizzato il loro deposito temporaneo, e la breve distanza tra tali luoghi, aveva anche evidenziato che gli stessi si trovavano nel centro storico del Comune di Pienza, che ha una struttura urbanistica che rende difficoltosa la circolazione dei mezzi pesanti, che in molte zone non hanno neppure la possibilità di accedere a causa delle ridotte dimensioni delle strade, che aveva reso necessario il trasporto dei detriti con un piccolo mezzo fino a un'area alla quale potesse accedere un mezzo di maggiori dimensioni, che li avrebbe trasportati al luogo di smaltimento, con la conseguente sussistenza di un nesso funzionale tra il luogo di produzione e quello di deposito temporaneo dei rifiuti.

Tali rilievi, tuttavia, non hanno tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale a proposito delle caratteristiche del deposito temporaneo, nella specie non ravvisabili, in considerazione sia della diversa titolarità dell'area di produzione e dell'area di deposito (essendo irrilevante al riguardo la riferibilità delle due società proprietarie del cantiere e del luogo di deposito alla medesima persona fisica), sia della insussistenza di un collegamento funzionale tra l'area di produzione dei rifiuti e quella di deposito (non ravvisabile nella sola difficoltà di eseguire il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione, che non determina un nesso derivante dalla attività a seguito della quale sono stati prodotti i rifiuti). Proprio sulla base della ricostruzione compiuta dal ricorrente il deposito in esame è risultato privo delle caratteristiche di deposito temporaneo, non essendo stato chiarito il titolo in base al quale esso sia nella disponibilità dell'impresa produttrice, e non essendo tale luogo funzionalmente, cioè sulla base di un collegamento con l'attività produttiva, legato a quello di produzione dei rifiuti, con la conseguenza che sono risultati evidentemente insussistenti i presupposti per poter ravvisare un deposito temporaneo di rifiuti.

Deve trattarsi, dunque, di luoghi tra loro contigui e funzionalmente collegati; posti all'interno di un medesimo perimetro aziendale ed a disposizione di una medesima impresa.

Solo in questo caso, si può parlare di movimentazione di rifiuti e non di trasporto di rifiuti; solo in questo caso si può configurare di deposito temporaneo di rifiuti.

Più recentemente, ancora la Corte di Cassazione - Sez. III, 30 gennaio 2018, n. 4181 - ha ulteriormente definito le condizioni perché sussista un collegamento funzionale tra il luogo materiale di produzione dei rifiuti e quello di deposito: *«Ad integrare la nozione di collegamento funzionale concorre non soltanto dal punto di vista spaziale la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma, altresì, la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto di versa da quella accertata»*.

Le distinte e alternative modalità di deposito temporaneo

Nella nuova formulazione della norma che reca la disciplina del deposito temporaneo, i rifiuti potranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

In alternativa alla predetta modalità, i rifiuti potranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale, che è quella di tre mesi.

L'osservanza delle condizioni, relative ai limiti quantitativi e temporali del deposito, sollevano il produttore dei rifiuti dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione, mentre in difetto di tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore – l'attività

posta in essere, come si dirà meglio successivamente, dovrà configurarsi come gestione non autorizzata di rifiuti ovvero come deposito incontrollato di rifiuti.

Il deposito per categorie omogenee di rifiuti

Il deposito, per qualificarsi temporaneo, e dunque sottratto a qualsivoglia disciplina autorizzatoria, deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Per cui, i rifiuti, se non pericolosi, devono essere raggruppati in base alle categorie di cui all'allegato A alla Parte IV, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, se pericolosi, in base alle categorie di cui all'allegato G della medesima Parte Quarta.

Ma che cosa s'intende, di preciso, per deposito di rifiuti per categorie omogenee?

Poiché il d.lgs. n. 152/2006 non lo esplicita, la risposta da ritenersi più corretta è quella fornita, ancora una volta, dalla giurisprudenza.

Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione - Sez. III, 19 marzo 2015, n. 11492 - le categorie di cui alla lett. bb) dell'art. 183, non sono identificabili *sic et simpliciter* con la classificazione di cui all'art. 184 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), ma ne costituiscono specificazione, secondo una precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sì che anche l'omogeneità delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini.

In altri termini, il "deposito temporaneo effettuato per categorie omogenee di rifiuti" coincide con il deposito effettuato per categorie accomunate dal medesimo codice CER.

Tale interpretazione è in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea - Sez. II, 11 dicembre 2008, causa C-387/07 - che, nel confermare la compatibilità del deposito temporaneo con la direttiva 75/442/CEE e la decisione della Commissione 2000/532/CE, ha precisato che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, utilizzando a tal fine i codici CER.

Più recentemente, la Corte di Cassazione - Sez. III, 30 gennaio 2018, n. 4181 - ha puntualizzato che non vale ad imprimere alcuna connotazione di omogeneità, la circostanza che i rifiuti provenissero tutti dall'attività di demolizione eseguita in un cantiere edile, configurandosi come un enorme ammasso di materiale abbandonato da tempo e alla rinfusa, all'evidenza sintomatico della definitiva collocazione dei rifiuti su tale area e della correlativa intenzione da parte degli imputati di disfarsene.

Pertanto, un deposito costituito da rifiuti di varia natura, indiscriminatamente ammassati in un'area aziendale, e in definitiva aventi distinti codici CER; un deposito diversamente detto anche deposito alla rinfusa, esula dal concetto di deposito temporaneo (Corte di Cassazione, Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 6985).

Quali le norme tecniche da rispettare?

Il deposito temporaneo – riferisce il dettato normativo di cui all'art. 185-bis, comma 2, lett. c) - deve essere effettuato, oltre che per categorie omogenee di rifiuti, anche nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Al momento le sole norme propriamente tecniche cui si può far riferimento, sono quelle della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, peraltro ancora denominati tossico-nocivi, secondo la locuzione riferita dal D.P.R. n. 915/1982.

Alla luce della sopra citata deliberazione, devono pertanto essere osservate le disposizioni generali di seguito indicate:

- I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

- Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

- Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili in discariche di cui al punto, i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

- I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

- Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

- I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

L'attività di deposito temporaneo di rifiuti può essere affidata, sempre nel luogo di produzione, ad un soggetto terzo, autorizzato alla gestione dei rifiuti?

Affinché un raggruppamento di rifiuti possa essere qualificato come regolare deposito temporaneo, e sottostare, così, al relativo regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, l'articolo 185-bis del d.lgs. n. 152/2006 pone una serie di imprescindibili condizioni, tutte concorrenti, la cui dimostrazione è rimessa al produttore.

Orbene, soltanto al produttore di rifiuti (cioè, la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti) è consentita la realizzazione di un deposito temporaneo, alle condizioni stabilite dal precitato articolo, e cioè adeguandosi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero conservando i rifiuti per tre mesi in qualsiasi attività, oppure conservandoli per un anno, purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti.

Conclusivamente, può pacificamente ritenersi che il deposito temporaneo sia un'attività che deve essere gestita sempre e direttamente dal produttore dei rifiuti, senza alcuna possibilità di delega.

Per completezza espositiva, si rileva comunque, che nella prima formulazione del Testo Unico Ambientale, per la prima volta nella disciplina ambientale, la possibilità che il deposito temporaneo potesse essere affidato a terzi era espressamente prevista, e precisamente dall'art. 208, comma 17, che stabiliva: *«La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore»*.

Successivamente, per effetto dell'art. 2, comma 25, del d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, il comma 17 venne abrogato, e con esso anche tale atipica procedura.

Deposito temporaneo di rifiuti presso un'autocarrozzeria

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione III, 5 luglio 2022 (udienza 17 maggio 2022), n. 25630: *«il deposito temporaneo dei rifiuti, nella versione previgente al decreto 116/2020, era definito dall'articolo 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152/2006, quale raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (...); costituiva requisito imprescindibile il fatto che i rifiuti dovessero essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiungeva complessivamente i 30 metri cubi, di cui almeno 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superava il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non poteva mai avere durata superiore ad un anno.*

Tale requisito è rimasto invariato anche nella vigente definizione di deposito temporaneo data dall'articolo 185-bis d.lgs. n. 152/2006, aggiunto dall'articolo 1, comma 14, d.lgs. n. 116/2020».

Nel caso di specie - essendo stato accertato che il deposito di rifiuti rinvenuto nell'autocarrozzeria eccedeva effettivamente la durata di un anno, prescindendosi peraltro dal dato quantitativo - i giudici ermellini hanno ritenuto configurato il reato di cui al d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, comma 1, lettera b), per attività non autorizzata di recupero/smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, poiché l'indagato aveva effettuato un deposito di rifiuti, che non poteva essere qualificato come deposito temporaneo, secondo la disciplina dettata dall'articolo 185-bis del d.lgs. n. 152/2006.

L'inosservanza delle condizioni previste ai fini della configurabilità del deposito temporaneo

Il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 185-bis d.lgs. n. 152/2006, esonera il produttore dal richiedere l'autorizzazione e quindi dall'osservanza degli obblighi previsti dal regime autorizzatorio, ad eccezione del divieto di miscelazione e dell'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che devono comunque essere assolti.

Quid juris, nel caso di inosservanza di una sola delle condizioni?

Nel Titolo VI della Parte Quarta, Capo I, del Testo Unico dell'Ambiente, dedicato tutto al sistema sanzionatorio, manca una disposizione che rechi, in modo automatico e diretto, una sanzione per l'ipotesi di deposito temporaneo irregolare.

Molti ritengono (in modo assolutamente errato) che, per una specie di collegamento di "omonimia", la sanzione automatica per il deposito temporaneo non regolare, sia quella del deposito incontrollato. Questo, però, è totalmente sbagliato e tale interpretazione (come ammoniva il compianto e indimenticato Dr. Maurizio Santoloci), rischia di creare effetti profondamente negativi nella verbalizzazione e nelle comunicazioni di notizie di reato, laddove – aderendo a questa linea – si va ad inquadrare spesso quelle che sono vere ed importanti discariche abusive (da sanzionarsi ai sensi dell'art. 256, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006), come modeste attività, appunto, di deposito incontrollato.

Vero è che l'accumulo di una quantità consistente di materiali vari ed eterogenei, collocati alla rinfusa e senza alcuna cautela direttamente sul terreno, nonché esposti agli agenti atmosferici, non può mai corrispondere all'ipotesi di un lecito deposito temporaneo (o controllato), configurando piuttosto, un deposito incontrollato di rifiuti, vietato ai sensi dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, e sanzionato (se ed in quanto penalmente rilevante) all'art. 256, comma 2, dello stesso decreto (Corte di Cassazione, Sez. III, 16 gennaio 2018, n. 1572).

Vero è, ancora, che può sostenersi il principio, per cui il deposito incontrollato di rifiuti sia integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile", cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. bb) (Corte di Cassazione, Sez. III, 14 febbraio 2018, n. 6999)

Ma altrettanto deve essere indubbio, come recentemente ha precisato la Corte di Cassazione - Sez. III, 2 settembre 2020, n. 24989 - che non può esservi un'associazione automatica e apodittica tra deposito temporaneo irregolare e deposito incontrollato, potendovi ricorrere (in difetto anche di uno dei requisiti normativi), a seconda dei casi:

- 1) "Deposito preliminare", se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento;
- 2) "Messa in riserva", se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero;
- 3) "Abbandono", quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero;

- 4) "Discarica abusiva", nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.

La corretta distinzione, in particolare tra deposito incontrollato e realizzazione o gestione di discarica non autorizzata è assolutamente necessaria, poiché:

- 1) **Il deposito incontrollato** è così sanzionato dall'art. 256, comma 2, Del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da €. 2.600 a €. 26.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €. 2.600 a €. 26.000, se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2) **La realizzazione o la gestione della discarica non autorizzata** è così sanzionata dall'art. 256, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €. 2.6000 a €. 26.000;
 - b) Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da €. 5.2000 a €. 52.000, se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Inoltre, si tenga conto che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cd. patteggiamento), consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chi risponde dei reati di deposito incontrollato di rifiuti e/o di discarica abusiva?

Del reato di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 – se ed in quanto posto in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti - risponde il legale rappresentante dell'impresa.

È, infatti, configurabile, una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti, il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere quale produttore di rifiuti, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

L'osservanza delle norme, in materia di smaltimento di rifiuti, consegue, *ope legis* e chi è destinatario di esse, anche il legale rappresentante di una società, è tenuto ad osservarle.

Pertanto, in tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda [Cassazione Sezione III n. 47432/2003].

In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione, Sez. III, 15 giugno 2010, n. 22765, ha ritenuto la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa produttrice di rifiuti, tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme in tema di formazione di un deposito incontrollato di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni.